



Concordato pieno con continuità aziendale: Edile ..... S.r.l.  
con sede legale in Pescara (PE),

Numero: 7/2015

Dichiarato in data: 22/12/2015

Giudice Delegato: Dott.ssa Domenica Capezzerà

Commissario: Avv. Piero Tribuiani

### VERBALE DI ADUNANZA CREDITORI

L'anno 2016 il giorno 17 Maggio alle ore 9:30 presso il Tribunale di Pescara avanti al Giudice Delegato all'intestato Concordato pieno con continuità aziendale Dott.ssa Domenica Capezzerà assistita dall'Assistente Giudiziario sig.ra Patrizia Mariani presente il Commissario Avv. Piero Tribuiani, sono comparsi:

il legale rappresentante sig. .... assistito dall'avv. Carlo Masci e dal dr. Luca

Cosentino;

sono presenti altresì:

OMISSIS



Il Commissario Giudiziale illustra brevemente la relazione e fa presente che gli importi di cui al piano inerenti i lavoratori dipendenti sono da intendersi al netto come da informazioni fornite dalla società in concordato.

Il G.D.

Premesso che a seguito dell'ammissione alla procedura concorsuale la società in concordato ha presentato istanza per essere autorizzata a stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda con la società "Di [redacted]" S.r.l.;

rilevato che con la suddetta operazione la Edile [redacted] s.r.l. intende superare le difficoltà nate dalla necessità, imposta dall'art. 186 bis L. Fall., di presentare in gara la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'appalto nel caso in cui la società l'impresa "ausiliata" (nel nostro caso la Edile [redacted]) fallisca ovvero non sia più in grado di dare esecuzione all'appalto;

rilevato che affittando il ramo dell'azienda avente a oggetto gli appalti pubblici per i quali sono necessarie le attestazioni SOA si supererebbe la necessità di avere un garante mentre la continuità, in ogni caso, sarebbe assicurata dalla permanenza in capo alla società in concordato delle altre attività sociali;

visto il parere favorevole del commissario reso in data 2.5.2016 ed esaminato l'atto di integrazione al piano depositato nei termini concessi dal Giudice delegato in sede di adunanza;

letta l'attestazione del dr. Sergio Cosentino e sentita la proponente a chiarimenti sul termine finale dell'affitto del ramo di azienda;

rilevato ai fini che qui interessano che secondo l'insegnamento della Cassazione (Cass. 2 ottobre 2005, n. 20291) il carattere di atto di straordinaria amministrazione, nel campo commerciale dipende "dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi". In una delle più recenti decisioni sul tema infatti (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25952) si legge che nell'attività di impresa l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni;



considerato, pertanto, che sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa, sicché alla luce di queste indicazioni l'affitto di un ramo di azienda dovrebbe rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione, salvo che, a causa della sua durata, non comprometta l'interesse dei creditori,

ritenuto che alla luce delle dichiarazioni fatte dalla proponente la quale ha inteso confermare la durata quinquennale dell'affitto con possibilità di rinnovo, l'atto deve annoverarsi tra quelli di straordinaria amministrazione;

rilevato che l'atto autorizzando si pone in linea con l'impianto complessivo del piano di concordato, essendo finalizzato senz'altro alla conservazione di valori immateriali quali risultano essere le certificazioni soa;

visto l'art. 167 l.f.;

autorizza

la proponente al compimento dell'atto richiesto nei termini ed alle condizioni tutte riportate nella richiesta ed alla luce di quanto chiarito oggi in sede di adunanza.

A questo punto prendono la parola i seguenti creditori:

IL CASO.it

ONISSIS

0115515

Terminata la votazione il G.D. si riserva di riferire al Collegio alla scadenza del termine di 20 giorni previsto dall'art. 178 L.F.

E' presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Angela Masci.

Verbale chiuso alle ore 11.55

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Il Commissario Giudiziale

Avv. Piero Tribuiani

L'Assistente Giudiziario

Sig.ra Patrizia Mariani